



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI MATERA

VIA DEGLI ARAGONESI 55 - 75100 MATERA C.F. 80006070777 Tel. 0835.333661 –
e.mail: presidenza@agronomimatera.com - segreteria@agronomimatera.com

PROT. 53 del 07/02/2017

A tutti gli iscritti
Inviato tramite e mail
Pubblicato sul portale dell'Ordine

Oggetto: **obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.**

Caro collega,

visto **l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 del agosto 2012, n. 137**, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che recita: *"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva"*;

visto il **Regolamento CONAF n. 1/2013** di attuazione dell'obbligo assicurativo per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ai sensi della normativa di cui sopra;

visto quanto previsto all'art. 5, comma 2 di suddetto Regolamento: *"Il Consiglio dell'Ordine territoriale cura l'osservanza dell'obbligo assicurativo"*;

con la presente si chiede a ciascun iscritto dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Matera, che non abbia ancora provveduto, di regolarizzare la propria posizione relativamente all'inserimento della polizza assicurativa entro 10 giorni dall'invio e contestuale pubblicazione della presente sul sito www.agronomimatera.com

Per quanto previsto dall'**art. 3 del Regolamento n. 1/2013**, scaricabile dal sito del CONAF nella sezione "Sportello Assicurativo", sono tenuti ad ottemperare all'obbligo assicurativo:

a) gli iscritti liberi professionisti, titolari o non titolari di partita IVA che individualmente o in forma associata, esercitano l'attività professionale, anche occasionale;

b) gli iscritti che esercitano l'attività professionale in qualità di soci di società professionali;

c) gli iscritti che esercitano l'attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Lo stesso articolo del Regolamento prevede che le diverse forme di esercizio dell'attività professionale devono essere dichiarate dall'iscritto nel proprio stato giuridico professionale contenuto nel fascicolo dell'Albo depositato presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Tale dichiarazione è stata rilasciata al momento dell'iscrizione all'Ordine. Si ricorda che eventuali variazioni del proprio stato giuridico professionale devono essere comunicate entro 60 giorni all'Ordine di appartenenza.

L'art. 6 del Regolamento CONAF n. 1/2013 stabilisce che le forme assicurative per ottemperare all'obbligo assicurativo siano le seguenti:

a) adesione ad una polizza assicurativa collettiva;

b) adesione a polizze assicurative sulla base di convenzioni con società assicuratrici;

c) adesione a una polizza assicurativa individuale.

Si fa altresì presente che, come previsto dalla circolare CONAF n. 42/2013 e le successive circolari 44/2013 e 51/2013, gli iscritti sono tenuti a comunicare la propria posizione riguardo all'obbligo assicurativo al sistema informativo SIDAF e per tale ragione si sollecita l'adempimento entro i 10 giorni già richiamati.

Qualora gli iscritti all'Ordine abbiano smarrito le credenziali di accesso al SIDAF (username e password), gli stessi potranno rivolgersi alla segreteria dell'Ordine territoriale o in alternativa recuperarle attraverso la sezione "Sportello Assicurativo" del sito del CONAF.

Si ricorda, inoltre, che la polizza collettiva, a differenza di quelle individuali, ha una scadenza unica annuale, che non dipende in alcun modo dalla data di adesione dell'iscritto. Ne deriva, che l'adesione in prossimità della scadenza annuale della polizza collettiva, pur comportando il pagamento del premio annuale, permette la copertura solo per il periodo residuo dell'anno in corso, dopo di che si dovrà provvedere al rinnovo annuale. Per favorire i colleghi che ricadono in questa fattispecie, la medesima circolare CONAF (n. 40/2014) prevede fasce contributive specifiche.

Si sollecitano quindi, i colleghi a provvedere, entro 10 giorni dall'invio della missiva, a comunicare la propria posizione riguardo all'obbligo assicurativo al sistema informativo SIDAF al fine di regolarizzare la loro posizione.

IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA
REVISIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE
DOTT.FOR.DOMENICO DELFINO